

DOTT. GIUSEPPE MASSIMO CRISERA'

Revisore dei Conti
ISCRIZIONE N.115774

Premesso che:

- l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) reca la disciplina del nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria;
- Richiamata la disciplina inerente il suddetto "canone", contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- Considerato che il suddetto "canone" sostituisce le seguenti entrate: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;
- Visto l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- Visto l'art. 52, comma 1, del D.lgs. 446/97;
- Preso atto, altresì, che le esposizioni pubblicitarie che costituiscono il presupposto del canone sono quelle effettuate mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale;
- Viste le esenzioni disciplinate dal comma 833 dell'art. 1, della Legge 160/2019 ed in particolare le esenzioni relative alla diffusione dei messaggi pubblicitari che delimitano il perimetro del presupposto del nuovo canone;
- Ritenuto che le esposizioni pubblicitarie assoggettabili al nuovo canone, tenuto conto delle esenzioni di cui al punto precedente, siano quelle realizzate mediante uno dei mezzi elencati dall'art. 47 del D.P.R. 16/12/1992 n° 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada);
- Ritenuto altresì necessario regolare le esposizioni pubblicitarie su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile delle Province o Città metropolitane visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, mediante la previsione di apposita dichiarazione da presentare a questo Ente ai sensi della lett. e) del comma 821 dell'art. 1 della Legge 160/2019;
- Visto l'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019 che dispone: "A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del D.lgs. 446/1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate";
- Considerato che l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha differito il termine per la deliberazione del

Partita Iva 03708070127 Codice fiscale CRSGPP48R31H224F

21018 Sesto Calende via Locatelli 14

email giuseppemassimovela@gmail.com pec max.vela@arubapec.it

DOTT. GIUSEPPE MASSIMO CRISERA'

Revisore dei Conti

ISCRIZIONE N.115774

bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021, di seguito nuovamente differito al 31/03/2021;

- Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che testualmente recita: Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- Visto l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- Vista la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;
- Visto il D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» ed in particolare l'art. 42, lett. f) in merito alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- Ritenuto che la determinazione delle specifiche tariffe da applicare alle tipologie di occupazioni ed esposizioni pubblicitarie, nonché le tariffe per il servizio delle pubbliche affissioni e dei mercati sia da demandare alla competenza della Giunta Comunale tenuto conto delle riduzioni previste nel predetto regolamento;
- Visto l'art. 1, comma 817 della Legge 160/2019 che testualmente recita: "Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe";
- Visti i commi 826 e 827 dell'art. 1 della Legge 160/2019 che definiscono la tariffa standard annua e giornaliera modificabili ai sensi del comma 817 riportato al punto precedente;
- Visti, altresì, i commi 841 e 842 dell'art. 1, della Legge 160/2019 che definiscono la tariffa base annuale e giornaliera del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

DOTT. GIUSEPPE MASSIMO CRISERA'

Revisore dei Conti
ISCRIZIONE N.115774

Vista la proposta di deliberazione consigliare n 10 del 2 aprile 2021 avente ad oggetto: Istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (legge n 160/2019 art.1 commi 816/836) con approvazione del regolamento ed istituzione del canone patrimoniale di concessione per le occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati (legge n 160/2019 art. 1 commi 817/845) con approvazione del regolamento. Decorrenza 1° gennaio 2021.

Visto il Regolamento di cui al precedente punto da sottoporsi all'approvazione;

Visto il parere di regolarità contabile e tecnica espresso dal Responsabile del Settore Economico Finanziario;

Tutto ciò premesso,

Esprime

Parere favorevole

All' istituzione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (legge n 160/2019 art.1 commi 816/836) con approvazione del regolamento ed istituzione del canone patrimoniale di concessione per le occupazioni delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati (legge n 160/2019 art. 1 commi 817/845) con approvazione del regolamento. Decorrenza 1° gennaio 2021.

Sesto Calende, 6 aprile 2021

Il Revisore dei Conti

Dott. Massimo Giuseppe Crisserà

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.*

*e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e
la firma autografa*